

N. **812/2019** Reg. Gen. Aff. Cont.

Appello sentenza Tribunale di Lecce

n. 1438 del 22.3.2019

Oggetto: rivalutazione contributi ex art. 7 l. n. 638/1983



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Lavoro

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Gennaro Lombardi

Presidente

Dott.ssa Silvana Botrugno

Consigliere relatore

Dott. Domenico Monterisi

Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in materia di previdenza iscritta al n. 812/2019 R.G. Corte Appello lavoro

tra

BLEVE Luigia, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli avv.ti Oronzo Palma Modoni e Pietro Attilio Galati

Appellante

e

INPS, in persona del Presidente in carica, con sede in Roma, rappresentato e difeso, giusta procura generale richiamata in atti, dagli avv.ti Marco Girotti e Giuseppe Maggio

Appellato

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 22.3.2019 il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile il ricorso del 27.6.2016 con cui Bleve Luigia, premesso di beneficiare dal 1.4.2004 della pensione SR a contribuzione mista (gestione coltivatori diretti e gestione lavoratori agricoli), aveva chiesto il ricalcolo della pensione in godimento previa rivalutazione dei contributi agricoli ante 1984 ai sensi dell'art. 7 co. 12 l. n. 638/1983 e



16 della legge n. 233/1990, dalla decorrenza originaria della pensione in godimento.

Costituito in quel grado di giudizio, l'INPS aveva eccepito l'intervenuta decadenza tombale e la prescrizione quinquennale e, nel merito, aveva chiesto il rigetto della domanda.

Il Tribunale, ha escluso il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione della rivalutazione prevista dall'art. 7 co. 12 l. n. 638/1983, per mancanza di allegazione dell'interesse ad agire.

Bleve Luigia ha proposto appello avverso la sentenza con ricorso del 18.9.2019 sostenendo essere onere del debitore/INPS dimostrare l'esatto adempimento della propria obbligazione.

L'INPS si è costituito con memoria del 18.12.2019 con cui ha reiterato le eccezioni di decadenza e prescrizione e chiesto il rigetto dell'appello.

La Corte, con ordinanza del 14.1.2020, al fine di verificare la persistente dell'interesse ad agire, ha invitato l'appellante a sviluppare conteggi che evidenziassero l'ammontare dei ratei differenziali derivanti dall'applicazione della rivalutazione contributiva invocata con il ricorso.

Il 23.6.2020, a seguito di trattazione scritta come previsto dall'art. 83 lett. h) del d.l. n. 18/2020, contenente disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, la causa è stata decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello non può trovare accoglimento sotto il profilo dell'insussistenza dell'interesse ad agire dell'appellante.

L'eccezione di decadenza resta assorbita dal rigetto dell'appello.

Tuttavia, va ricordato che sul concetto di "*prestazione riconosciuta solo in parte*" la S.C. si è espressa affermando che la decadenza si applica solo nelle ipotesi in cui una prima liquidazione non comprenda tutti gli elementi e le informazioni che incidono sulla integrale determinazione del trattamento (cfr. Cass. n. 16549/2016, che richiama anche la circolare I.N.P.S. n. 95/2014 al punto 4 della parte motiva: "*Va pure considerato che (come risulta pure dalla circolare n.95/2014 emessa dall'INPS, a*



seguito della nuova normativa dell'adempimento parziale di cui d.l. 98/2011 cit.) di prestazione riconosciuta in modo parziale - perciò assoggettata alla decadenza a partire dal luglio 2011 - si possa legittimamente parlare solo qualora la prima liquidazione non tenga conto di tutti gli elementi e le informazioni che incidono sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico già presenti al momento della domanda di pensione, e perciò noti all'Istituto in detto momento (com'è nel caso di specie).

5.- Si parla invece di rideterminazione della prestazione previdenziale nei casi di operazioni di ricalcolo dovute a fattori sopravvenuti (i quali possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un "arricchimento" della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica). In questo secondo caso, la domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell'importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico per una delle vicende indicate può essere presentata senza limiti di tempo e il riconoscimento dei ratei arretrati soggiace al solo limite della prescrizione quinquennale (cfr. messaggio INPS n. 220/2013)".

Orbene, nel caso di specie parte appellata ha lamentato l'omessa considerazione di una integrazione spettante al momento della maturazione del diritto al trattamento pensionistico; pertanto, non si versa nella diversa ipotesi di rideterminazione conseguente a fattori sopravvenuti (nel senso indicato al punto 5 della predetta decisione) sottratta alla decadenza.

In riferimento agli effetti della maturata decadenza, questa Corte aderisce all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui *"in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del DPR n. 639/1970...che individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia del decorso del termine decadenziale, stabilisce altresì che, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei; pertanto, verificatasi la decadenza dal diritto ai ratei scaduti prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale, è nondimeno conservato il diritto ai ratei maturati nello stesso triennio"* (Cass. 2008/3761, n. 6018/2005, n. 20715/2004 che in motivazione rileva: *"nell'ipotesi di mancata proposizione del ricorso, cui, come si ribadisce, equivale della presentazione successiva alla scadenza dei termini complessivamente previsti per il*



procedimento amministrativo, la decadenza non è unitaria, bensì mobile per ciascun rateo: ciascuno di essi ha, infatti, una decadenza autonoma ed ogni mensilità va relazionale alla data del ricorso giudiziario, per verificare se la decadenza si sia verificata o meno, ragion per cui si estingue il diritto a tutti i ratei maturati anteriormente al termine computato a ritroso dalla proposizione del ricorso giudiziario").

Non si ignora che, in tema di decorrenza del termine di decadenza dall'azione giudiziaria, la giurisprudenza di legittimità non è univoca: invero, con la sentenza n. 22110/2009 – a quanto consta isolata – la Suprema Corte ha affermato che *"nel caso di mancata o tardiva proposizione di ricorso amministrativo, la scadenza dei termini complessivamente previsti per la conclusione del procedimento "ante causam" (trecento giorni dall'istanza originaria) costituisce l'unico "dies a quo" del termine triennale di decadenza sostanziale per l'esercizio dell'azione giudiziaria in materia di pensioni (nella specie, un trattamento di invalidità), che, pertanto, non è mobile, con decorrenza dalla maturazione del diritto ai singoli ratei, ma opera unitariamente e determina l'inammissibilità della domanda e l'estinzione di tutti i ratei della prestazione nel frattempo maturati"*.

Tuttavia, si ritiene condivisibile la tesi maggioritaria della *decadenza mobile*, in relazione alla peculiare formulazione dell'inciso *"i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei"* di cui al citato art. 6 comma 1 del D.L. n. 103/1991, convertito nella legge n. 166/1991, rimanendo fermo il convincimento che il diritto a pensione sia indisponibile e quindi non soggetto a prescrizione o decadenza, considerato altresì che la decadenza può essere impedita soltanto con l'esercizio dell'azione giudiziaria e non può essere in alcun modo giustificata, interrotta o sospesa (art. 2966 c.c.).

Ciò posto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, l'individuazione del criterio cronologico che regola l'applicabilità del nuovo termine di decadenza va effettuata in linea con quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una situazione normativa analoga (con riferimento alla legge n. 238/1997, introduttiva del termine di decadenza per l'azione diretta a conseguire l'indennità per epatite post-trasfusionale): deve infatti ritenersi *"conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina*



operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa" (Cass. Sez. Un. n. 15352/2015, ordinanza Sez. Lavoro n. 25055/2015).

Nel caso di specie, trattandosi di ricorso introdotto oltre tre anni dopo l'entrata in vigore della novella, la decadenza, siccome riformata, opera dal triennio anteriore alla data di deposito del ricorso (27.6.2016).

2. Con la legge 2.8.1990, n. 233 è stata introdotta la riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. In particolare l'art. 16, comma 1, stabilisce che: *"Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli artt. 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti"*.

Da tanto discende che la liquidazione della pensione in favore di lavoratori autonomi che possano far valere versamenti contributivi presso l'AGO o presso altre gestioni speciali si effettua attraverso la liquidazione da parte della gestione AGO della quota di pensione corrispondente ai contributi versati.

Ciò significa che *"Fissata la regola del cumulo delle posizioni contributive (...) il dato della norma fa chiaramente intendere che deve procedersi alla **somma delle quote di pensione**, imputabili alle singole gestioni, **ognuna delle quali calcolate secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse**, sia per la determinazione del reddito pensionabile, che per il coefficiente di rendimento. In altri termini, il legislatore ha inteso disciplinare un sistema di liquidazione a scaglioni, in quanto il trattamento viene ad essere costituito dalla sommatoria di tanti valori per quante sono le gestioni contributive, presso le quali sono accreditati i contributi"* (Cass., sez. lav., 18.2.2000, n. 1891;



nello stesso senso: Cass., sez. lav., 1.7.2003, n. 10323; 24.10.2003, n. 15990; 3.7.2004, n. 12218; 22.1.2007, n. 1336).

Sul punto si veda pure Cass., Sez. L, **Sentenza n. 29476** del 17/12/2008 (Rv. 606163 - 01) (Conf. Cass., Sez. L, sent. n. 7364 del 26/3/2010): *Con riferimento alla pensione spettante sulla base di contribuzione versata in gestioni speciali e nell'a.g.o., l'interpretazione letterale e logico - sistematica del combinato disposto degli artt. 5, comma undicesimo, e 16, comma primo, della legge n. 233 del 1990 di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi induce a ritenere che il legislatore abbia inteso tenere distinti i due regimi, prevedendo che ognuno dei periodi assicurativi, proprio per la diversità del sistema di calcolo, dia luogo ad una distinta quota di pensione, da determinare secondo specifici criteri.*

Ne consegue, in astratto, il diritto dell'appellante di vedersi applicare integralmente, alla contribuzione maturata nella AGO, la normativa ad essa relativa e, in particolare, la disposizione di cui all'art. 7, comma 12, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11.11.1983, n. 638, in materia di rivalutazione dei contributi agricoli relativi a periodi anteriori al 1.1.1984.

Tuttavia, il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire ha, tra l'altro, osservato che la ricorrente non aveva offerto alcun elemento da cui evincere che dall'omessa rivalutazione delle giornate di lavoro agricolo ante 1984 (mancato riconoscimento ammesso dall'Istituto fin dal primo grado) la pensione VR avesse effettivamente subito un decremento in termini di minore anzianità contributiva con conseguente danno economico. Nel caso di specie, infatti, la pensione risulta liquidata secondo i criteri di cui alla legge n. 233/1990, come se vi fossero esclusivamente contributi da lavoro autonomo. Pertanto parte ricorrente, con un semplice calcolo matematico (i contributi agricoli versati prima del 1984 devono essere rivalutati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 638/1983 con il seguente coefficiente di rivalutazione: 2,60 per gli uomini; 3,86 per le donne e i ragazzi. Non possono essere contate più di 156 giornate per ciascun anno e ai fini della misura non possono essere considerate più di 270 giornate l'anno mentre la contribuzione extra agricola è computabile senza limiti. I contributi figurativi per servizio militare, malattia



infortunio, gravidanza e puerperio si trasformano in giornate nella misura di 6 per ogni settimana), avrebbe dovuto provare che dall'omessa rivalutazione dei contributi agricoli è scaturito un trattamento pensionistico deteriore, *"circostanza, questa, non scontata, ma da verificare caso per caso, atteso il più favorevole indice di trasformazione (0,333) delle giornate di lavoro agricolo in settimane, previsto dalla L 233/90 per i lavoratori agricoli autonomi, rispetto a quello (0,19259) previsto per i lavoratori agricoli dipendenti dall'art. 7 l. 638/83; tenuto conto, sotto altro profilo, che il comma 12 bis dell'art. 7 L 638/83 limita ad un massimo di 270 giornate i contributi giornalieri annui, non senza considerare che le giornate eccedenti le 270 (comma 10 art. 7 cit.) possono essere utilizzate per un anno successivo solo se nello stesso anno risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva (e non figurativa).*

Va aggiunto che, benchè in grado di appello sia stata offerta all'appellante di documentare, previo deposito di appositi conteggi venti giorni prima dell'udienza del 23.6.2020, ovvero con le note di trattazione scritta, il proprio interesse ad agire, l'appellante ha ommesso anche solo di depositare le note per la trattazione ex art. 83 lett. h) del d.l. n. 18/2020, mentre l'INPS ha provveduto in tal senso.

Pertanto, l'appello deve essere rigettato.

Le spese del presente grado sono irripetibili avendo l'appellante presentato dichiarazione ex articolo 152 disp. att. c.p.c..

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18/9/2019 da Bleve Luigia nei confronti dell'Inps, avverso la sentenza del 22/3/2019 n. 1438 del Tribunale di Lecce, così provvede: rigetta l'appello.

Dichiara irripetibili le spese di questo grado.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.



Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.

Così deciso in Lecce, il 23/6/2020

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Silvana Botrugno

Il Presidente

Dott. Gennaro Lombardi

